

La nuova disciplina per i lavori usuranti è costituzionalmente legittima?

Possibili azioni per contestare l'esclusione degli anestesisti rianimatori dai benefici pensionistici

1. In attuazione dell'art. 1 della legge n. 183 del 4 novembre 2010 (c.d. "Collegato lavoro"), il decreto legislativo n. 67 del 21 aprile 2011 ha individuato le attività lavorative usuranti ammesse al pensionamento anticipato, adottando criteri che escludono dall'accesso a tale beneficio la categoria professionale dei medici anestesisti rianimatori.

È, quindi, facile prevedere che coloro che intendano presentare domanda di pensionamento anticipato se la vedranno respingere o, addirittura, verranno dissuasi dal presentarla. Ma, sotto il profilo legale, sono ravvisabili serie ragioni per dubitare della legittimità costituzionale della disciplina in questione, e per chiedere che sulla questione si pronuncino i magistrati competenti.

2. Anzitutto, è necessario domandarsi se sia ragionevole la scelta del legislatore di fare riferimento – per individuare i lavoratori impegnati in attività particolarmente usuranti – soltanto all'elenco contenuto nell'art. 2 del decreto ministeriale 19 maggio 1999 (nel quale gli anestesisti rianimatori non sono ricompresi), dimenticando sia il precedente elenco contenuto nella tabella A, allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374 (ove, invece, la categoria era inclusa), sia i criteri generali che l'art. 1 dello stesso decreto ministeriale 19 maggio 1999 prevedeva.

Quest'ultimo articolo, che è bene riportare per esteso, disponeva che l' "individuazione delle mansioni particolarmente usuranti" deve essere operata sulla base dei seguenti criteri: "l'attesa di vita al compimento dell'età pensionabile; la prevalenza della mansione usurante; la mancanza di possibilità di prevenzione; la compatibilità fisico-psichica in funzione dell'età; l'elevata frequenza degli infortuni, con particolare riferimento alle fasce di età superiori ai cinquanta anni; l'età media della pensione di invalidità; il profilo ergonomico; l'esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici, individuati secondo la normativa di prevenzione vigente".

Sulla base di tali criteri, riesce difficile credere che i medici anestesisti rianimatori non svolgano un'attività particolarmente usurante; e ancor più difficile è credere che essa possa essere considerata meno usurante di altre lavorazioni che, invece, essendo espressamente ricomprese nell'elenco dell'art. 2 del decreto del 1999, sono state ammesse ai benefici pensionistici.

Studi scientifici in possesso dell'AAROIEMAC confermano che la categoria degli anestesisti rianimatori è soggetta, nell'espletamento della propria attività lavorativa, ad un impegno psicofisico particolarmente intenso, continuativo e protratto (condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee) che determina un progressivo deterioramento psicofisico più grave e precoce di quello che si verifica con l'invecchiamento naturale e che espone la categoria ad un elevato rischio di infortuni e malattie professionali.

L'attività di questa categoria, infatti, si caratterizza, anche rispetto alle altre attività sanitarie, proprio per la gestione delle emergenze sanitarie che richiede un notevole e costante impegno mentale, un elevato livello di attenzione, una pronta capacità di agire in situazioni di emergenza che costituiscono altrettante fonti di stress psicofisico altamente usurante (tant'è che gli anestesisti rianimatori sono una delle categorie mediche più frequentemente colpite da *burnout*).

Gli anestesisti rianimatori sono, inoltre, esposti ad agenti chimici particolarmente nocivi quali i gas e vapori anestetici che, come evidenziato dalla letteratura medica, sono strettamente correlati al rischio (allo stato, ineliminabile) di contrarre patologie, anche a carattere tumorale, del fegato, del rene, e, soprattutto, della sfera riproduttiva.

Né si può trascurare di considerare che gli anestesisti rianimatori sono sottoposti, oltreché ai fattori di stress e di rischio già segnalati, anche ad un impegno fisico incompatibile con l'aumento dell'età, essendo tenuti pure alla movimentazione manuale di pesi notevoli ed a sopportare stati di prolungata postura eretta durante lo svol-

Sede Legale

Via XX Settembre, 98/E - 00187 Roma
telefono 06 47825272 - fax 06 23328733
e-mail: segreteria@aaroieamac.it

Sede Amministrativa

Via E. Suarez, 12 - 80129 Napoli
tel. 081 5585160 - fax 081 3606204
e-mail: aaroieamac@aaroieamac.it

Website: www.aaroieamac.it
Partita Iva: 07156580636
Codice Fiscale 80062360633

gimento della prestazione lavorativa.

Le conseguenze particolarmente usuranti di tali condizioni, peraltro, risultano aggravate dal fatto che i medici anestesisti rianimatori svolgono la loro attività sulla base di turni di lavoro particolarmente gravosi in quanto strutturati in modo tale da garantire, per tutti i giorni della settimana, la copertura dell'intero arco delle ventiquattro ore (art. 14, comma settimo, del CCNL del 3 novembre 2005). In particolare, essi devono osservare fino ad un orario di lavoro giornaliero di dodici ore, essendo chiamati a far fronte alle esigenze ordinarie e d'emergenza che avvengono nel medesimo periodo orario. E, oltre ciò, devono garantire, al contempo, la gestione delle emergenze anche oltre l'orario di servizio, tramite i servizi di guardia e di pronta disponibilità cui pure sono tenuti (art. 14, decimo comma, del CCNL del 3 novembre 2005).

Appare, dunque, del tutto corretta e condivisibile la scelta del legislatore quando, con il d.lgs. n. 374 del 1993 (*"Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera f), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante benefici per le attività usuranti"*), aveva annoverato tra i lavoratori adibiti ad attività particolarmente usuranti anche il personale ordinariamente e continuativamente addetto, come gli anestesisti rianimatori, *"ai reparti di pronto soccorso, rianimazione, chirurgia d'urgenza"*.

E, per converso, suscita seri dubbi di ragionevolezza la diversa scelta che ha portato alla loro esclusione da parte della nuova disciplina.

3. In secondo luogo, la categoria appare ingiustamente penalizzata anche sotto altri profili.

Il decreto legislativo n. 67 del 2011, infatti, consente l'accesso al trattamento pensionistico anticipato ai "lavoratori notturni" a prescindere dalla natura della tipologia di lavoro svolto. E, quindi, gli anestesisti rianimatori avrebbero, comunque, potuto accedere ai benefici di legge in considerazione del fatto che la loro attività è svolta abitualmente anche di notte.

Senonché, *"ai soli fini"* dell'applicazione di tali benefici, il decreto legislativo n. 67 del 2011 stabilisce che, per essere considerati lavoratori notturni, bisogna avere svolto un numero minimo di giorni lavorativi all'anno (*"non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009"*); numero minimo che per gli anestesisti rianimatori è pressoché impossibile raggiungere, stante la natura e le modalità di svolgimento della loro attività lavorativa.

Di qui, nascono le ulteriori perplessità di cui si è detto, sotto due diversi versanti.

Sotto il primo versante, va ricordato che il decreto legislativo n. 67 del 2011, ai sensi della legge delega, avrebbe dovuto attuare *"i principi e i criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 3, lett. da a) a f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247"*. Quest'ultima faceva a sua volta, rinvio all'art. 1, secondo comma, lett. e) del d.lgs. n. 66 del 2003, ai sensi del quale è lavoratore notturno *"qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro"* e, soltanto *"in difetto di disciplina collettiva"*, può essere *"considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno"*.

Orbene, nel caso degli anestesisti rianimatori, la disciplina collettiva esiste e riconosce, pacificamente, che *"svolgono lavoro notturno i dirigenti medici che"*, come gli anestesisti rianimatori, *"sono tenuti ad operare su turni a copertura delle 24 ore"* (così recita l'art. 7 del c.c.n.l. integrativo del c.c.n.l. dell'8 giugno 2000; vanno ricordati anche gli artt. 16 e 17 del c.c.n.l. del 3 novembre 2005 che disciplinano, rispettivamente, gli istituti del *"servizio di guardia"* e della *"pronta disponibilità"* che garantiscono la presenza e la reperibilità dei dirigenti medici durante i periodi notturni, oltretutto festivi).

Ne consegue che l'art. 1, primo comma, lett. b) del decreto legislativo n. 67 del 2011 sembra in contrasto con l'art. 76 Cost. in quanto esso non considera affatto la nozione di lavoratore notturno prevista dalla contrattazione collettiva, alla quale, sia pure indirettamente, facevano rinvio i principi e criteri direttivi imposti dalla legge delega.

Sotto un altro versante, è anche da dubitare della ragionevolezza della disposizione in esame.

Vi sono, infatti, categorie professionali che, pur non raggiungendo il numero minimo di giornate lavorative annue richiesto da tale disposizione, svolgono turni di notte molto più lunghi rispetto alla media effettuando, quin-

Sede Legale

Via XX Settembre, 98/E - 00187 Roma
telefono 06 47825272 - fax 06 23328733
e-mail: segreteria@aaroieamac.it

Sede Amministrativa

Via E. Suarez, 12 - 80129 Napoli
tel. 081 5585160 - fax 081 3606204
e-mail: aaroieamac@aaroieamac.it

Website: www.aaroieamac.it
Partita Iva: 07156580636
Codice Fiscale 80062360633

di, sia in proporzione che in assoluto, molte più ore durante il periodo notturno.

Ciò è quel si verifica, in particolare, nel caso dei medici anestesisti rianimatori, i quali essendo obbligati a garantire, tramite apposita programmazione, la copertura delle ventiquattro ore giornaliere, sono sottoposti (anche a ragione della notoria carenza di organico della categoria) a turni di lavoro alternati di dodici ore.

Pertanto, essi sono obbligati a svolgere regolarmente turni di ben dodici ore (dalle ore 20.00 alle ore 8.00) che ricomprendono l'intero arco della notte.

Ditalché gli anestesisti rianimatori si trovano normalmente a svolgere una quantità di ore di lavoro notturno che può essere, complessivamente, addirittura superiore ad altri lavoratori i quali, pur svolgendo meno ore di lavoro notturno, si vedono riconosciuti i benefici pensionistici solo perché il loro orario notturno è distribuito su più giorni.

Deve, quindi, ritenersi che il riferimento ad un "numero minimo di giorni lavorativi all'anno" è fuorviante e, comunque, non è il criterio più congruo e corretto, poiché ai fini del riconoscimento dei benefici per attività usuranti, molto più logico ed equo sarebbe stato fare riferimento ad un numero minimo di ore lavorative notturne all'anno.

4. Dal punto di vista procedurale, va ricordato che chi intenda presentare domanda di riconoscimento dei benefici pensionistici deve farlo entro il 30 settembre dell'anno precedente quello del pensionamento. Di fronte al diniego in via amministrativa di tale beneficio, può essere proposta una impugnativa chiedendo che il giudice competente sollevi avanti la Corte Costituzionale la questione di legittimità del decreto legislativo n. 67 del 21 aprile 2011.

Nel nostro ordinamento, infatti, soltanto la Corte costituzionale, ove lo ritenga, può dichiarare l'illegittimità delle norme emanate dal legislatore.

È evidente che nel caso in cui la questione di legittimità costituzionale fosse sollevata ed accolta sarebbe presoché automatico il riconoscimento dei benefici pensionistici.

Avv. Guido Rossi

Sede Legale

Via XX Settembre, 98/E - 00187 Roma
telefono 06 47825272 - fax 06 23328733
e-mail: segreteria@aarioemac.it

Sede Amministrativa

Via E. Suarez, 12 - 80129 Napoli
tel. 081 5585160 - fax 081 3606204
e-mail: aarioemac@aarioemac.it

Website: www.aarioemac.it
Partita Iva: 07156580636
Codice Fiscale 80062360633